

## **TI\_GERICHTE 52.2001.202 vom 28. Mai 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-05-28, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2001.202](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2001.202)

FR: TI\_GERICHTE 52.2001.202 du 28 mai 2002

IT: TI\_GERICHTE 52.2001.202 del 28 maggio 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 10**

cpv. 3 PAmM). Dal momento che il gravame è stato consegnato alla posta il giorno 29 maggio 2001, esso dev'essere considerato tardivo. Va, di conseguenza, dichiarato irricevibile. 2.2. L'insorgente sostiene di aver fatto affidamento al tenore di dispositivo n. 5 della decisione, che indicava la possibilità di impugnare la decisione medesima nel termine di 15 giorni dalla data della sua pubblicazione sul foglio ufficiale: pubblicazione che ha avuto luogo il 15 maggio 2001 (cfr. F.U. n. \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_, pag. \_\_\_\_\_). Tale indicazione si rivelava però - nei confronti dell'istante - palesemente erronea, poiché in urto con quanto dispone l'art. 46 cpv. 1 PAmM. Ora, è certamente vero che l'omessa, l'incompleta o l'inesatta indicazione del rimedio giuridico non può, di principio, cagionare ad una parte alcun pregiudizio. Non è tuttavia ammessa ad invocare simile tutela la parte il cui avvocato avrebbe potuto scoprire l'omissione o l'errore, rispettivamente colmare la lacuna dell'indicazione, attraverso la lettura dei soli testi legali, senza ricorrere alla consultazione della dottrina e della giurisprudenza (cfr. DTF 127 II 198 consid. 2c; sentenza inedita 24 settembre 2001 del Tribunale federale in re comune di Manno consid. 2b; STA inedita 21 novembre 2001 in re comune di M., consid. 2.2.). In concreto, la patrocinatrice dell'insorgente poteva e doveva rendersi conto agevolmente che la pubblicazione della risoluzione sul foglio ufficiale non poteva spiegare effetto di prolungare il termine di ricorso stabilito dall'art. 46 cpv. 1 PAmM, che è perentorio (art. 11 PAmM), differendo - segnatamente - l'inizio della decorrenza del termine stesso oltre la data di intimazione della decisione. La pubblicazione era difatti semplicemente volta a permettere la sua conoscenza, a valere quale notifica, a quelle terze persone che non erano state coinvolte nella procedura, ma che potevano avere un interesse legittimo a contestarla, rispettivamente - e sempre per permetterne la contestazione - alle associazioni di importanza nazionale che si occupano della protezione della natura e del paesaggio: finalità che, peraltro, emergeva chiaramente dalla formulazione dell'indicazione del rimedio giuridico sul foglio ufficiale, prodotto in estratto dalla stessa consulente legale (doc. B). 3. La tassa di giudizio deve essere posta a carico della ricorrente (art. 28 PAmM). Per questi motivi, visti gli art. 42 LCFO; 3, 10, 11, 18, 28, 43, 46 PAmM; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile. 2. La tassa di giudizio, di fr. 500.--, è posta a carico della ricorrente. 3. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente  
Il segretario